

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALCAVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1991

Modifica dell'articolo 2, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60 e dell'articolo 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in materia di incompatibilità

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 2, primo comma, della legge 13 febbraio 1953 n. 60 stabilisce che vi è incompatibilità tra la qualità di parlamentare e quella di amministratore, liquidatore, direttore generale o centrale, consulente «in enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato».

Il secondo comma dell'articolo 2 esclude tuttavia tale incompatibilità a proposito delle predette cariche in una serie di enti.

L'articolo 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, stabilisce che i membri del Parlamento e del Governo non possono essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle

società indicate nel comma 1 (esercenti attività esattoriale).

È noto come tale servizio è divenuto oltretutto scarsamente appetibile perchè si sta rivelando sempre più oneroso a carico dei concessionari che un giorno finiranno per rinunciare a tale servizi.

La statuita incompatibilità tuttavia tra il mandato parlamentare e quella di amministratore o dirigente o consulente di banche e società che gestiscono esattorie per conto dello Stato non appare giustificato per quelle società e quegli istituti di credito che hanno carattere cooperativo.

Una distinzione al riguardo deve essere fatta perchè si tratta di società ed enti a diffuso capitale azionario con diritto di voto personale ed uguale e dove gli amministra-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tori non sono l'espressione di una maggioranza di capitale precostituito.

Tale incompatibilità sembra costituire un'eco di quella contemplata dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 1953, n. 60 e che sotto molti aspetti appare affetto da vizi di incostituzionalità.

Devesi qui ricordare che l'articolo 3, primo comma, numero 2, della legge 23 aprile 1981, n. 154, molto opportunamente escludeva una incompatibilità del genere tra amministratore e dirigente di istituti di credito o di società «cooperative o consorzi di cooperative» e le cariche di consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali che si occupino direttamente o

indirettamente di servizi e di esazioni di credito.

Appare perciò opportuno codificare che la esclusione della incompatibilità prevista dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 13 febbraio 1953 deve essere esclusa anche a chi ricopre la carica di presidente, amministratore, sindaco e dirigente di istituto di credito a carattere cooperativo.

Analogamente l'articolo 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 va modificato nel senso che le incompatibilità non riguardano i legali rappresentanti, gli amministratori e sindaci di istituti di credito a carattere cooperativo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 13 febbraio 1953, n. 60 è sostituito dal seguente:

«Si applicano alle incompatibilità previste dal presente articolo le esclusioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 ed altresì alle cariche di presidente, amministratore, sindaco, dirigente di istituto di credito a carattere cooperativo».

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui servizi esattoriali è sostituito dal seguente:

«3. Non possono inoltre essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle società indicate nel comma 1, con esclusione di quelle a carattere cooperativo:

a) i membri del Parlamento e del Governo;

b) i membri dei consigli o assemblee e dei relativi comitati di controllo regionali, provinciali e comunali, limitatamente alla concessione relativi agli ambiti territoriali compresi nella circoscrizione territoriale dell'ente;

c) i dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni in attività di servizio, a pena di decadenza dall'impiego gli esercenti una professione che la legge dichiara incompatibile con la partecipazione all'amministrazione della società».